



IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 2^a CIVILE

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici:

- dott.ssa Caterina Macchi presidente rel.
- dott Sergio Rossetti giudice
- dott.ssa Guendalina Pascale giudice

nel procedimento recante il numero di ruolo sopra indicato, avente ad oggetto la domanda di omologazione del concordato preventivo proposta da

con sede in Settimo Milanese,
ha pronunciato il seguente

DECRETO DI OMOLOGAZIONE

ha depositato in data 6.9.2021 ricorso ex art. 161 co. 6 l.f., riservandosi il definitivo deposito di proposta concordataria entro il termine che il Tribunale avrebbe assegnato. Il termine assegnato dal Tribunale è stato poi prorogato su richiesta motivata della ricorrente e con parere favorevole del commissario giudiziale, all'11 marzo 2022. Nel rispetto di tale scadenza società ha depositato la proposta, **alla stregua del disposto dell'art. 160 comma I lett. b) l.f., prevedendo subordinatamente all'omologa del concordato la cessione ad un assuntore di tutto l'attivo e di tutto il passivo della società. L'assuntore,** , ha sottoscritto la proposta concordataria. La proposta rivolta ai creditori in particolare prevede:

I) il soddisfacimento integrale delle spese di procedura e dei crediti prededucibili;

II) il pagamento integrale entro 30 **giorni dall'omologa dei crediti assistiti da** privilegio generale mobiliare nei limiti della capienza dei beni su cui insiste la causa di prelazione; in particolare, si tratta del pagamento integrale dei crediti assistiti da privilegio ex art. 2751 bis c.c. e il pagamento dei crediti previdenziali ex art. 2753 e 2754 c.c. nella misura del 42,46%;

III) il pagamento parziale entro 30 giorni dall'omologa dei creditori chirografari, ab origine o degradati per effetto dell'incapienza, suddivisi nelle tre seguenti classi:

Classe 1 comprendente i crediti previdenziali e tributari privilegiati degradati al chirografo per incapienza e chirografari ab origine, oggetto di proposta ex art. 182 ter lf, per i quali è previsto un soddisfacimento nella misura del 15%;

Classe 2, comprendente i crediti chirografari vantati da fornitori strategici, per i quali è previsto un soddisfacimento nella misura del 12%;

Classe 3, comprendente i crediti chirografari diversi da quelli inseriti nelle precedenti due classi, per i quali è previsto un soddisfacimento nella misura del 10%.

La proposta concordataria è corredata da proposta ex art. 182 ter lf debitamente comunicata alle amministrazioni destinatarie. Con decreto in data 14.4.2022 il tribunale ha dichiarato aperta la procedura, verificata la sussistenza di tutti i presupposti di ammissibilità e la corretta formazione delle classi, fissando l'**adunanza** dei creditori per il giorno 11.10.2022.

E' bene rammentare che, come già evidenziato nel decreto di apertura della procedura, **al fine di preservare il valore dell'avviamento aziendale e conservare i livelli occupazionali in vista dell'accesso alla procedura concordataria, l'azienda di** _____ **è stata resa oggetto di un contratto di affitto stipulato con** _____ **in data 11 novembre 2021. La società affittuaria, il cui amministratore unico è la persona che si è proposta come assuntore del concordato, è integralmente controllata dalla ricorrente. La proposta ai creditori prevede l'assunzione da parte della sig.ra** _____ **di tutto l'attivo, comprendente dunque l'azienda in esercizio, e del passivo come rideterminato per effetto dell'esdebitazione conseguente all'omologa. Fino all'esecuzione del concordato ver-**
rà mantenuta la continuità indiretta in capo alla società oggi affittuaria.

L'impegno finanziario dell'assuntore per l'adempimento della proposta di pagamento ai creditori, come sopra descritta, è stato indicato dalla ricorrente in € 571.825,00; al netto della liquidità di cassa al 31 gennaio 2022, che non viene acquisita dall'assuntore, e di un versamento di € 70.000 già effettuato, il residuo impegno finanziario effettivo è stato quantificato in € 465.499. Quanto all'attuabilità dell'impegno, la società ha illustrato che l'assuntore, che è socia e amministratore unico di _____ **, ha chiesto alla predetta società il parziale rimborso di un credito per finanziamento soci e** _____ **ha posto in vendita uno dei propri asset immobiliari per far fronte alla richiesta di rimborso. A soste-**

gno dell'impegno, l'assuntore ha altresì effettuato una parziale cessione a scopo di garanzia in favore di _____ del proprio credito finanziario verso _____, subordinando l'efficacia della cessione all'omologa del concordato entro il 30 giugno 2023.

Il commissario giudiziale ha depositato dettagliata relazione ex art. 172 lf, e successiva integrazione, appostando rettifiche in moderato aumento alle poste passive, e concludendo per la necessità di un apporto **dell'assuntore pari a € 486.448,65**, al netto del versamento già compiuto e delle giacenze liquide della società che restano escluse. Procedeva intanto l'attività di messa in vendita del cespite immobiliare di _____, i cui proventi erano destinati a sostenere finanziariamente la proposta dell'assuntore. Alla luce di tale evoluzione (stipulazione di contratto preliminare prima della data dell'adunanza per importo di € 635.000,00, somma che, al netto delle spese e dell'estinzione del mutuo ipotecario in essere, risultava sufficiente ad assicurare **l'adempimento** degli obblighi concordatari), il c.g. si è espresso in senso favorevole alla sostenibilità della proposta.

Spirato il termine di venti giorni successivo alla celebrazione dell'adunanza, il computo dei voti espressi ha segnalato che la proposta non ha conseguito la maggioranza per crediti e per classi.

Più in particolare, come già evidenziato nel decreto che il Tribunale ha emesso ex art. 177 lf, i voti favorevoli sono stati pari a complessivi euro 33.551,63 (3,3559%) e i voti contrari a complessivi euro 967.194,31 (96,64%) su un totale di crediti ammessi al voto pari ad euro 1.000.745,94. Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-riscossione e INPS hanno espresso voto contrario per tutti i loro crediti, costituenti la totalità dei crediti collocati in classe I (€ 898.857,63); la classe II, fornitori strategici, ha visto esprimersi in senso favorevole la maggioranza dei crediti **per € 20.351,51 (60,82%)** a fronte di voti contrari **per € 13.105,24 (39,17%)**; la classe III, fornitori non strategici, ha visto una prevalenza di **voti contrari (per € 55.231,44, pari all'80,71%)** a fronte di **voti favorevoli pari a € 13.200,12 (19,29%)**.

Alla fattispecie si applica il disposto dell'art. 180 comma IV lf, nel testo come da ultimo novellato dall'art. 20 comma 1 lett. a DL 118/2021, atteso che l'adunanza si è tenuta in data successiva all'entrata in vigore della norma, la quale ha invero fugato ogni dubbio sulla rilevanza nella fattispecie sia del voto contrario sia della mancata espressione di voto da parte dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 lf. Che la mancata adesione, nella forma dell'espresso dissenso ovvero della mancata espressione di voto, sia determinante per il raggiungimento delle maggioranze è

del tutto evidente nel caso di specie, alla luce dei dati sopra riportati, atteso che i crediti facenti capo all'amministrazione finanziaria e a INPS costituiscono oltre l'80% degli ammessi al voto.

Il Tribunale, sussistendo espressa richiesta in tal senso della ricorrente, ha disposto l'**apertura** del giudizio di omologazione con decreto depositato il 10.11.2022, che la società ricorrente ha regolarmente provveduto a notificare a tutti i creditori dissenzienti.

Nessun creditore ha proposto opposizione.

Nel proprio ricorso ex art. 180 l.f. la società ha insistito per l'omologa del concordato, sussistendo tutti i presupposti previsti **dall'art.** 180 comma IV l.f. perché essa possa essere pronunciata in presenza della mancata adesione determinante dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali.

Nel parere finale depositato ex art. 180 l.f. il commissario ha confermato le valutazioni illustrate nella relazione ex art. 172 l.f., pronunciandosi **in senso favorevole all'**omologazione. Sul piano dei fatti, è stato dato atto dell'avvenuto perfezionamento della vendita immobiliare da parte di _____, e dunque della sussistenza integrale della provvista necessaria all'assuntore per adempiere alla proposta formulata al ceto creditorio secondo la tempistica di cui alla proposta stessa, vale a dire entro 30 giorni dall'omologa per tutti i creditori, nelle percentuali promesse.

L'omologa del concordato proposto da _____ postula altresì che la mancata adesione dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, determinante per il raggiungimento delle maggioranze, possa essere inertizzata quando anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento delle predette amministrazioni è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Tale convenienza emerge con sufficiente evidenza nel caso di specie. Il tema, illustrato nella proposta ed oggetto di espressa attestazione da parte del professionista dr. Andrea Stefani, è stato naturalmente analizzato dal commissario giudiziale già nella relazione ex art. 172 l.f. ed analiticamente ripreso nel parere finale ex art. 180 l.f. E' da considerare, come sottolineato dalla ricorrente, **dall'attestatore** e dal c.g. in modo convergente, che l'alternativa fallimentare sarebbe contrassegnata da una rilevante espansione del passivo, sussistendo crediti di **per € 101.875,00** e di _____ **per € 300.969,00** verso _____ che sono oggetto di rinuncia condizionata all'omologa; sussiste altresì un debito di **€ 110.000** oggetto di accollo liberatorio ex art. 2112 comma 2 c.c. da parte di _____, condizionato all'omologa. L'attivo fallimentare per converso si conferma costituito, oltre che dalla liquidità

disponibile e dai canoni di affitto in via di incasso, dal ramo di azienda, la cui valutazione è quantificata **dall'attestatore in € 210.000**; al riguardo il c.g. dubita invece che tale importo possa essere realmente assicurabile nel contesto fallimentare. Le valutazioni invero concordano circa il rapporto fiduciario che lega la clientela ai soci e amministratori di quella che è a tutti gli effetti un'azienda familiare, fattore che potrebbe determinare, in caso di fallimento, un mancato rinnovo dei contratti in essere da parte dei clienti alla scadenza annuale. Il c.g. ha ricompreso nelle sue valutazioni anche una verifica delle azioni di massa esercitabili in sede fallimentare; non constano atti revocabili, e quanto all'azione di responsabilità verso gli amministratori, all'esito di approfondita disamina, il c.g. giunge a quantificarne il possibile esito fruttuoso – non omissa la considerazione dell'intrinseca alea dei giudizi ex art. 146 lf, dei costi e della durata delle cause – in importo che, sommato agli esiti della liquidazione del patrimonio, consentirebbe di pagare percentualmente i creditori privilegiati giungendo a soddisfare percentualmente i fornitori artigiani, senza alcuna prospettiva di soddisfacimento razionalmente ipotizzabile per l'Erario e l'Ente previdenziale.

In forza di tali elementi il Tribunale, verificata la legittimità e la regolarità di svolgimento della procedura, omologa il concordato proposto da _____ con l'assunzione dell'attivo e del passivo da parte di _____, secondo quanto specificamente previsto dalla proposta concordataria,

PQM

1. omologa il concordato preventivo proposto da _____ ;
2. dispone che il pagamento dei creditori venga effettuato, in un'unica soluzione entro la scadenza prevista nella proposta, mediante piano di pagamento preventivamente sottoposto al commissario giudiziale;
3. dispone che le componenti dell'attivo siano trasferite all'assuntore;
4. rimette al giudice delegato l'emissione di ogni provvedimento che risultasse necessario;
5. manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.

Così deciso in Milano il giorno 26 gennaio 2023.

Il presidente est.
(dr.ssa Caterina Macchi)